

# *Studio Professionale*

## *Dott. Giuseppe Barletta*

*Corso Vittorio Emanuele n. 231 93012 Gela (CL)*

Tel. 0933.923244 – 366.1710075 - Fax 0933.462105

e.mail: [studiobarlettag@tiscali.it](mailto:studiobarlettag@tiscali.it)

### **SPLIT PAYMENT**

#### **Ripubblicati gli elenchi definitivi dei soggetti tenuti all'applicazione dello *split payment***

Sono stati ripubblicati gli elenchi definitivi delle società controllate o quotate soggette alla disciplina dello *split payment*. Alla luce delle ulteriori segnalazioni pervenute successivamente alla pubblicazione del 26 luglio 2017, relativa agli elenchi definitivi dei soggetti tenuti nell'anno 2017 all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, il Dipartimento delle Finanze ha provveduto a escludere dai medesimi elenchi 7 società per le quali è stato accertato, sulla base della documentazione pervenuta, la mancanza dei requisiti per l'applicazione della normativa sulla scissione dei pagamenti e ad includere 12 società per le quali è stata invece accertata la sussistenza di detti requisiti. Gli elenchi definitivi rettificati sono disponibili al *link*

[http://www.finanze.gov.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio-2017/Scissione-dei-Pagamenti-d.l.-n.-50\\_2017-Rettifica-elenchi-definitivi/](http://www.finanze.gov.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio-2017/Scissione-dei-Pagamenti-d.l.-n.-50_2017-Rettifica-elenchi-definitivi/).

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comunicato, 04/08/2017)

### **DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTI**

#### **Entro il 2 ottobre 2017 possibile inviare l'istanza per definire le liti fiscali pendenti**

Entro il 2 ottobre 2017 i contribuenti interessati possono trasmettere la domanda per la definizione delle liti fiscali pendenti e pagare l'intero importo agevolato (o la prima rata in caso di rateazione per importi superiori ai 2.000 euro). La definizione agevolata è possibile solo per le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado di giudizio - compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio - nelle quali il ricorso sia stato notificato entro il 24 aprile 2017, e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si è concluso con pronuncia definitiva. Restano escluse le liti di valore indeterminabile e quelle senza importi da versare, come, ad esempio, quelle relative al rifiuto alla restituzione di tributi. Per inviare la domanda è sufficiente accedere alla propria area riservata dei canali Entratel o Fisconline e, all'interno della sezione "Servizi per > Richiedere", utilizzare la funzione "*Domanda definizione agevolata controversie tributarie pendenti (articolo 11, D.L. 50/2017)*" per la compilazione e la trasmissione.

(Agenzia delle entrate, comunicato, 09/08/2017)

## REVERSE CHARGE

### **La verifica della messa a terra degli impianti elettrici è inquadrabile come collaudo e non come manutenzione**

I datori di lavoro hanno l'obbligo di effettuare verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra della propria attività da parte di un organismo di ispezione abilitato (indipendente da qualsiasi vincolo con gli installatori, progettisti, manutentori e consulenti di impiantistica). Nel caso in cui l'attività di collaudo programmato si limiti a certificare la corrispondenza degli impianti elettrici alla normativa di settore e prescindendo da qualsiasi intervento di manutenzione degli impianti stessi, ai fini Iva non trova applicazione il meccanismo dell'inversione contabile di cui all'articolo 17, comma 6, lettera a-ter), D.P.R. 633/1972 ma il metodo ordinario di adempimento dell'imposta.

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 111, 11/08/2017)

## IN SCADENZA I PROVVEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE, CESSIONE E TRASFORMAZIONE AGEVOLATE

La Legge di Stabilità 2016 – in particolare l'articolo 1, commi da 115 a 120, L. 208/2015 – aveva introdotto un regime fiscale agevolato di carattere temporaneo per consentire la possibilità di far fuoriuscire dalle società i beni strumentali (immobili e beni mobili registrati); la scadenza originaria per beneficiarne era fissata al 30 settembre 2016. La legge di stabilità per il 2017 – in particolare l'articolo 1, comma 565, L. 232/2016 – ha riaperto i termini, oggi fissati alla **fine di questo mese di settembre**.

La disciplina è di sicuro interesse in quanto è possibile "liberarsi" di società con un carico tributario molto più leggero rispetto a quello che ordinariamente si verrebbe a generale; va infatti ricordato che la fuoriuscita del bene dall'impresa comporta normalmente l'emersione di plusvalenze tassabili.

Tale provvedimento è di particolare *appeal* (ma non solo) per le società che ricadono (o rischiano di ricadere) nella disciplina delle società di comodo.

### Le agevolazioni

Quelle applicabili sino al 30 settembre 2017 sono delle previsioni agevolate di carattere temporaneo per consentire:

- l'assegnazione agevolata dei beni della società; tale operazione, nei fatti, è una distribuzione ai soci di capitale, di riserve di capitale, di utili ovvero di riserve di utili mediante l'attribuzione di un bene in luogo del denaro. La disciplina è applicabile anche nel caso di recesso, riduzione del capitale esuberante o di liquidazione;
- la cessione agevolata ai soci;
- la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni immobili (in questo caso la società rimane attiva e i beni permangono in possesso della società medesima; la società semplice, non essendo soggetto esercente attività d'impresa, esula dalla disciplina delle società di comodo).

In particolare, i beni che possono formare oggetto di assegnazione e cessione agevolata ai soci sono:

- i beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, vale a dire diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività d'impresa (quelli impiegati direttamente nell'attività); è quindi agevolabile la fuoriuscita dei fabbricati abitativi, dei fabbricati strumentali (solo se tenuti a disposizione e non utilizzati, ovvero locati) e i beni merce (acquistati o costruiti al fine della rivendita);
- i beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

L'agevolazione in questione si traduce nella facoltà della società di assegnare o cedere i beni ai soci:

- mediante l'assolvimento di **un'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e dell'Irap pari **all'8%**, ovvero **al 10,5%** per le società considerate non operative o in perdita sistematica in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione;
- l'imposta sostitutiva va applicata su una base imponibile determinata sulla differenza tra il valore normale del bene assegnato ed il suo costo fiscalmente riconosciuto. Per l'assegnazione dei beni immobili la società può determinare il valore normale (in deroga all'articolo 9, Tuir), su **base catastale**, applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dalla normativa sull'imposta di registro. Nella diversa ipotesi di cessione dei medesimi beni immobili, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione - se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9, Tuir, o al valore catastale determinato come sopra precisato - è computato in misura, comunque, non inferiore ad uno dei due valori;
- sono inoltre previste delle riduzioni nell'applicazione sia **dell'imposta di registro** quanto delle imposte **ipotecaria a catastale** dovute nel caso di trasferimento dell'immobile.

Oltre alla disciplina dell'assegnazione, cessione e trasformazione agevolata, è prevista la possibilità per gli imprenditori individuali di procedere all'esclusione/estromissione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa mediante il pagamento di una imposta sostitutiva. In particolare, l'esclusione si riferiva a tutti gli immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, Tuir, siano essi strumentali per natura che per destinazione, posseduti dall'imprenditore individuale alla data del 31 ottobre 2016.

Chi non l'avesse già fatto in precedenza, vista l'imminente scadenza del 30 settembre, data entro la quale occorre provvedere ad azionare tali provvedimenti, è necessario che valuti repentinamente tali opportunità, contattando lo Studio per le considerazioni del caso.

## DA QUEST'ANNO INTEGRAZIONI E CORREZIONI POSSIBILI ENTRO IL 31 OTTOBRE 2017

Per effetto del disposto del D.P.C.M. 26 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio scorso, per il periodo d'imposta 2016 l'invio telematico delle relative dichiarazioni è posticipato al prossimo 31 ottobre 2017.

In particolare il citato D.P.C.M. ha differito al 31 ottobre 2017 i seguenti adempimenti telematici:

- presentazione delle dichiarazioni REDDITI2017 e IRAP2017, relative al periodo d'imposta 2016;
- presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa all'anno 2016, modello 770.

Tale differimento riguarda le dichiarazioni delle:

- persone fisiche,
- società di persone,
- società di capitali con esercizio coincidente con l'anno solare.

La scadenza del 31 ottobre 2017 rappresenta quindi, dall'anno in corso, il termine per provvedere all'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi e Irap relative al periodo di imposta 2016. Entro tale data lo Studio provvederà, in qualità di intermediario abilitato, a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2016 già predisposte negli scorsi mesi.

L'ampliamento dei termini produce effetti anche per i ravvedimenti, le integrazioni e le correzioni delle dichiarazioni.

### Ulteriore documentazione relativa al periodo d'imposta 2016 per integrazione dichiarazioni

In relazione alle persone fisiche, va rammentato che nel caso in cui il contribuente fosse in possesso di ulteriore documentazione relativa al 2016 (redditi, oneri deducibili e detraibili, etc.) in precedenza non consegnata allo Studio, entro la scadenza del 31 ottobre 2017 sarà possibile integrare le informazioni contenute nel modello REDDITI2017, cosicché detta dichiarazione possa essere inviata correttamente.

Allo stesso modo, sarà ancora possibile entro tale data predisporre la dichiarazione per il 2016 qualora in precedenza si sia ritenuto di non predisporla. L'invio delle dichiarazioni entro il termine ordinario di presentazione evita l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa o tardiva (quest'ultima possibile nei 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria) presentazione della dichiarazione.

Qualora non si sia ancora provveduto a ravvedere i parziali/omessi versamenti di Irpef, Ires ed Irap non eseguiti per l'anno 2016, sarà possibile farlo anche in data successiva a quella del termine di presentazione della dichiarazione (31 ottobre 2017) fruendo della sanzione ridotta da versare entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2016 (31 ottobre 2017). Non sarà più possibile, però, fruire delle sanzioni ridotte previste con il ravvedimento operoso qualora sia constatata la violazione, qualora siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche ovvero qualora siano iniziate altre attività di accertamento.

## Integrazione di dichiarazioni di anni precedenti

Si ricorda, inoltre, che sempre entro il prossimo 31 ottobre 2017 è possibile integrare anche le dichiarazioni relative a periodi d'imposta precedenti. Ad esempio con riferimento al caso della integrazione a favore, qualora il contribuente recuperi un onere deducibile o detraibile pagato nel 2015, potrà presentare il modello Unico 2016 integrativo e indicare in esso il credito da riportare nella successiva dichiarazione Redditi 2017 al fine di poter così recuperare lo stesso in compensazione tramite modello F24.

Si ricorda che con la pubblicazione in G.U. del D.L. 193/2016 è a oggi possibile presentare una nuova dichiarazione a favore del contribuente anche dopo il termine di presentazione della dichiarazione successiva. Risulta di fatto riscritta la normativa in tema di dichiarazioni integrative, contenuta nell'articolo 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. 322/1998, secondo la novellata norma vige il principio della ritrattabilità della dichiarazione sia a favore che a sfavore del contribuente entro i termini di decadenza dell'azione di accertamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni e delle disposizioni in tema di ravvedimento operoso.

## Investimenti all'estero

Il quadro RW del modello Redditi deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell'Imposta sul valore degli immobili all'estero (Ivие) e dell'Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero (Ivafe). Qualora non fosse già stato fatto, coloro che detengono investimenti all'estero alla data del 31 dicembre 2016, sia finanziari (conti correnti, partecipazioni in società, etc.) che patrimoniali (immobili, imbarcazioni, oggetti d'arte, etc.), sono invitati a comunicarlo tempestivamente allo Studio.

## Visto di conformità imposte dirette

I contribuenti che attraverso il modello F24 utilizzano in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'Irap per importi superiori a 5.000 euro annui (limite così diminuito dai precedenti 15.000 euro ad opera del D.L. 50/2017), devono richiedere l'apposizione del visto di conformità.

L'apposizione del visto di conformità si rende necessaria per coloro che intendono utilizzare (o che hanno utilizzato) crediti Irpef, Ires, Irap, da ritenute versate in eccesso e da imposte sostitutive e addizionali per importi superiori a 5.000 euro, formatisi nel periodo di imposta 2016. Pertanto, la semplice esistenza del credito sopra soglia (se non utilizzato in compensazione o utilizzato per importi non eccedenti i 5.000 euro) non è di per sé elemento che obbliga all'apposizione del visto.

In caso di mancata apposizione del visto, ove necessario, verrà applicata una sanzione del 30% ad ogni versamento effettuato in violazione delle prescrizioni. L'infedele attestazione dei controlli da parte del soggetto che appone il visto o la sottoscrizione è invece punita con una sanzione pari alla somma dell'imposta, degli interessi e della sanzione del 30%. Si ricorda, infine, che in generale il soggetto che appone il visto è anche obbligato alla trasmissione telematica della dichiarazione, tranne l'ipotesi in cui si provveda alla sottoscrizione da parte del revisore contabile.

## IN VIGORE DAL 29 AGOSTO 2017 LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA

È stata pubblicata nella G.U. n. 189 del 14 agosto 2017 la L. 124/2017 (nota come "Legge concorrenza"). A titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito si riportano i contenuti del provvedimento (strutturato in un unico articolo suddiviso in ben 192 commi) che si ritengono di maggior interesse.

Disposizione	Contenuto
<b>Divieto del tacito rinnovo nelle polizze RC auto</b>  (comma 25)	Con modifiche apportate all'articolo 170-bis, D.Lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni private), si prevede che il principio della durata annuale del contratto di assicurazione RC auto e del conseguente divieto di rinnovo tacito, venga esteso anche in relazione ai contratti stipulati per i rischi accessori (tipicamente il furto e l'incendio), nel caso di polizze accessorie stipulate in abbinamento con quella dell'RC auto. Restano escluse le altre polizze del ramo danni per le quali rimane ancora valido il principio del rinnovo tacito
<b>Ultrattività delle polizze R.C. professionali</b>  (comma 26)	Con modifiche apportate al D.L. 138/2011, convertito nella L. 148/2011, si prevede: <ul style="list-style-type: none"> <li>- che nelle polizze assicurative per la responsabilità civile professionale sia inserita l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i 10 anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura;</li> <li>- che tale precedente previsione sia applicabile anche alle polizze assicurative in corso di validità al 29 agosto 2017 (data di entrata in vigore della disposizione in commento);</li> <li>- che a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale delle parti, le compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio</li> </ul>
<b>Telefonia</b>  (commi 41-46)	Vengono apportate modifiche al D.L. 7/2007 convertito nella L. 40/2007, al fine di intervenire nel settore della telefonia: <ul style="list-style-type: none"> <li>- in tema di recesso potrà essere comunicato ad un operatore telefonico (non solo telefonia fissa e mobile, ma anche <i>pay-tv</i> e servizi di comunicazioni elettroniche) anche per via telematica;</li> <li>- le penali abbinate a offerte o promozioni potranno continuare ad essere applicate in caso di recesso anticipato, ma il cliente dovrà esserne ben informato e il vincolo non potrà mai superare i 24 mesi di durata;</li> <li>- i costi completi di una offerta o tariffa dovranno essere resi noti al consumatore non solo nel momento della sottoscrizione del contratto ma anche quando l'offerta viene pubblicizzata;</li> <li>- agevolare la migrazione/portabilità del numero tra diversi operatori e l'utilizzo del credito telefonico per acquistare biglietti per musei, eventi e donazioni (è previsto specifico decreto attuativo);</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- vengono raddoppiate le sanzioni (che passano da 580.000 euro a 1,16 milioni di euro) per quegli operatori che non rispetteranno le previsioni del codice delle comunicazioni elettroniche;</li> <li>- per i servizi telefonici a pagamento l'attesa non dovrà generare nessun addebito e dovrà essere gratuita e l'importo potrà essere scalato al consumatore solo dopo che un operatore avrà risposto</li> </ul>
<b>Distributori di carburante</b>  <b>(commi 99-119)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Viene ribadito il principio della liberalizzazione per l'esercizio dei distributori, che, in base all'articolo 83-bis, comma 17, D.L. 112/2008, non può essere subordinato a condizioni (quali la chiusura di impianti esistenti), né a vincoli commerciali (contingentamenti numerici, distanze o superfici minime).</li> <li>- Nell'ottica di una razionalizzazione della rete di distribuzione è istituita presso il MISE una anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di carburanti, volta ad ampliare l'apposita banca dati ministeriale ed alimentata con i dati trasmessi dall'Agenzia delle dogane (in prima applicazione entro il 1 settembre 2017 e, successivamente, entro il 30 giugno di ogni anno).</li> <li>- Vengono disciplinate le procedure di dismissione degli impianti che abbiano cessato l'attività, con modalità tali da prevenire l'insorgenza di pericoli per la sicurezza ambientale e igienico-sanitaria</li> </ul>
<b>Nuova disciplina del leasing</b>  <b>(commi 136-140)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Viene introdotta una regolamentazione legislativa al contratto di locazione finanziaria (o <i>leasing</i>) facendolo così rientrare nell'alveo dei contratti "tipici".</li> <li>- Nei casi di grave inadempimento da parte dell'utilizzatore (che ricorre in caso di mancato pagamento di sei canoni mensili nei <i>leasing</i> immobiliari e di quattro rate nelle altre tipologie di <i>leasing</i>) il concedente ha diritto alla restituzione del bene ma dovrà comunque corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita del bene stesso (a valori di mercato), al netto di quanto a lui dovuto (è prevista la nomina di un perito indipendente in accordo tra le parti).</li> <li>- In caso di fallimento dell'utilizzatore si applica l'articolo 72, L.F. che disciplina i rapporti pendenti al momento del fallimento di una delle parti</li> </ul>
<b>Professione forense</b>  <b>(comma 141)</b>	<p>Con modifiche apportate alla L. 247/2012 si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la possibilità dell'avvocato di far parte di più associazioni tra avvocati e multidisciplinari costituite con altri professionisti;</li> <li>- la riscrittura della disciplina dell'esercizio in forma societaria della professione forense;</li> <li>- l'obbligo di presentare il preventivo in forma scritta, anche se il cliente non ne fa richiesta</li> </ul>
<b>Professionisti - obbligo di preventivo scritto</b>  <b>(comma 150)</b>	<p>Con una modifica apportata all'articolo 9, D.L. 1/2012 si prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il professionista debba rendere noto, in fase di preventivo al cliente, la misura del compenso richiesto, obbligatoriamente in forma scritta o digitale</li> </ul>
<b>Professionisti – obblighi informativi</b>	<p>Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, viene previsto che i professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti a indicare e comunicare:</p>



<p><b>(comma 152)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i titoli posseduti;</li> <li>- le eventuali specializzazioni.</li> </ul> <p>Il provvedimento normativo non chiarisce né in quale sede rendere tali informazioni (ad esempio, se in fase di ottenimento dell'incarico o altro) né le sanzioni comminabili al professionista in caso di mancata inosservanza di tale obbligo</p>
<p><b>Odontoiatri</b> <b>(comma 153-156)</b></p>	<p>Ogni società deve avere un direttore sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri e possono operare solo i soggetti in possesso di titoli abilitanti</p>
<p><b>Farmacie</b> <b>(commi 157-159)</b></p>	<p>Le società di capitali potranno essere titolari di farmacie ma dovranno rispettare un tetto del 20% su base regionale. I titolari potranno prestare servizio in orari o periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori ma prima dovranno darne comunicazione all'autorità sanitaria competente e alla clientela</p>

## NUOVO "SPESOMETRO" PROROGATO AL 28 SETTEMBRE

### Proroga per la comunicazione delle fatture

Entro il prossimo **28 settembre** – in sostituzione della precedente scadenza del 16 settembre – i contribuenti dovranno provvedere a comunicare all’Agenzia delle entrate i dati delle fatture emesse e ricevute: tale proroga è stata disposta attraverso un comunicato stampa del Ministero delle finanze (n. 147 del 1° settembre 2017) e sarà recepita all’interno di un apposito D.P.C.M. di prossima pubblicazione.

Con riferimento all’invio dei dati delle fatture ex articolo 21, D.L. 78/2010, riscritto dal D.L. 193/2016 (il cosiddetto “nuovo spesometro”), si ricorda che la scadenza di presentazione non è più annuale come il vecchio spesometro, ma a regime avrà cadenza trimestrale.

Per il solo periodo d’imposta 2017 è transitoriamente prevista una cadenza semestrale: le fatture del primo semestre dovranno quindi essere trasmesse telematicamente entro il prossimo 28 settembre 2017 (in luogo della precedente scadenza del 16 settembre).

Trimestre di riferimento	Scadenza a regime	Scadenza 2017
1° trimestre (gennaio/febbraio/marzo)	31 maggio	Cumulativamente al <b>28 settembre 2017</b>
2° Trimestre (aprile/maggio/giugno)	16 settembre	<b>(prorogata)</b>
3° trimestre (luglio/agosto/settembre)	30 novembre	Cumulativamente al 28 febbraio 2018
4° Trimestre (ottobre/novembre/dicembre)	28 febbraio	

Per quanto riguarda le regole di inserimento dei dati nella comunicazione, l’Agenzia delle entrate ha emanato diverse circolari esplicative, il cui contenuto è stato evidenziato in precedenti informative.

### Nessuna proroga per la comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva

Va segnalato che, al contrario **non** è prevista alcuna **proroga** per la scadenza di presentazione della comunicazione riguardante le liquidazioni periodiche Iva, che continua a seguire la periodicità trimestrale (anche per i contribuenti che liquidano l’Iva mensilmente).

Quindi, entro il prossimo 18 settembre (il 16, scadenza naturale, cade infatti di sabato), dovranno essere inviate le comunicazioni relative al secondo trimestre 2017.

Trimestre di riferimento	Scadenza
1° trimestre (gennaio/febbraio/marzo)	31 maggio
2° Trimestre (aprile/maggio/giugno)	<b>18 settembre</b>
3° trimestre (luglio/agosto/settembre)	30 novembre
4° Trimestre (ottobre/novembre/dicembre)	28 febbraio

## PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 SETTEMBRE al 15 OTTOBRE 2017

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 settembre al 15 ottobre 2017, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

Con D.P.C.M. 20 luglio 2017, pubblicato sulla G.U. 169 del 21 luglio 2017, le imposte derivanti dal modello Redditi con scadenza entro il 31 luglio 2017, con la maggiorazione dello 0,40%, è prorogato al 21 agosto 2017 (essendo il 20 agosto domenica).

Si ricorda inoltre che per effetto della proroga di ferragosto tutti i versamenti scadenti nel periodo 1° agosto 2017 – 20 agosto 2017 possono essere effettuati in data 21 agosto 2017.

*In primo piano vengono illustrate, le scadenze oggi note in merito alle imposte d'esercizio, si ricorda che esse sono valide per tutte le imposte e i contributi derivanti dalla autoliquidazione posta in essere nel modello Redditi 2017.*

Dopo la proroga effettuata con il D.P.C.M. 3 agosto 2017 è stato necessario aggiornare il piano di rateazione, che riportiamo di seguito.

CALENDARIO AGGIORNATO CON PROROGA D.P.C.M. 3 AGOSTO 2017		
NON TITOLARI DI PARTITA IVA		
RATA	VERSAMENTO 1 <sup>A</sup> RATA	VERSAMENTO 1 <sup>A</sup> RATA
	ENTRO IL 20/07/2017	ENTRO IL 21/08/2017 CON MAGGIORAZIONE 0,40%
	SCADENZA	SCADENZA
1	20.07.2017	21.08.2017
2	31.07.2017	31.08.2017
3	31.08.2017	02.10.2017
4	02.10.2017	31.10.2017
5	31.10.2017	30.11.2017
6	30.11.2017	

TITOLARI DI PARTITA IVA		
RATA	VERSAMENTO 1 <sup>A</sup> RATA	VERSAMENTO 1 <sup>A</sup> RATA
	ENTRO IL 20.07.2017	ENTRO IL 21.08.2017 CON MAGGIORAZIONE 0,40%
	SCADENZA	SCADENZA
1	20.07.2017	21.08.2017
2	21.08.2017	18.09.2017
3	18.09.2017	16.10.2017
4	16.10.2017	16.11.2017

Si ricorda che il vecchio calendario delle scadenze può continuare ad essere seguito anche da coloro che, pur rientrando nella proroga, non intendono avvalersene. A chiarirlo è stata l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 69/E/2012, in occasione di una passata proroga.

<b>18</b> settembre	<p><b>Versamenti Iva mensili</b></p> <p>Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di agosto (codice tributo 6008).</p> <p>I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.</p> <p><b>Versamento Iva annuale – VII rata</b></p> <p>Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2016, risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno scelto il versamento rateale a partire dal 16 marzo, devono versare la settima rata.</p> <p><b>Versamento dei contributi Inps</b></p> <p>Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di agosto, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p>
------------------------	--

	<p><b>Versamento delle ritenute alla fonte</b></p> <p>Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;</li> <li>- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;</li> <li>- sui redditi di lavoro autonomo;</li> <li>- sulle provvigioni;</li> <li>- sui redditi di capitale;</li> <li>- sui redditi diversi;</li> <li>- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;</li> <li>- sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.</li> </ul> <p><b>Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva</b></p> <p>Scade oggi il termine per l'invio all'Agenzia delle entrate della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva effettuate nel secondo trimestre solare del 2017, da effettuare utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche Iva".</p> <p><b>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni</b></p> <p>Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 21 agosto.</p>
--	---

<p><b>25</b> settembre</p>	<p><b>Presentazione elenchi Intrastat mensili</b></p> <p>Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.</p>
--------------------------------	---

<p><b>28</b> settembre</p>	<p><b>Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre solare del 2017</b></p> <p>Scade oggi il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute, e delle relative variazioni, relativamente al primo semestre 2017.</p>
--------------------------------	--

<b>2</b> ottobre	<p><b>Presentazione elenchi Intra 12 mensili</b></p> <p>Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di luglio.</p> <p><b>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione</b></p> <p>Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.09.2017.</p>
---------------------	---

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

***firma***

*dott. Giuseppe Barletta*